

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 26 febbraio 2010.

Direttive per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti ai servizi ed ai corpi della polizia municipale.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 17;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il decreto dell'Assessore per gli enti locali n. 117 del 13 dicembre 1990, con il quale è stato istituito il Centro regionale di formazione della polizia municipale;

Visti i DD.PP. Reg. nn. 53 e 54 del 12 aprile 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 38 del 22 luglio 1995, di approvazione rispettivamente dello

statuto e del regolamento del Centro regionale di formazione della polizia municipale;

Visto il decreto presidenziale n. 202/Serv. I S.G. in data 17 aprile 2008, con il quale è stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione del Centro regionale di formazione della polizia municipale;

Visto il decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali n. 4274 in data 2 dicembre 2008, con il quale l'incarico di direttore del Centro regionale di formazione della polizia municipale è stato conferito, per cinque anni, alla dottoressa Russo Alessandra;

Visti i precedenti decreti n. 417 del 30 marzo 2000 e n. 461 del 17 maggio 2001, con i quali erano state approvate le precedenti direttive per i corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento professionale degli appartenenti ai servizi ed ai corpi di polizia municipale;

Vista la deliberazione n. 6 in data 27 maggio 2009, con la quale, in sostituzione dei precedenti atti, il consiglio di amministrazione del Centro regionale di formazione della polizia municipale ha adottato un documento, composto da n. 17 articoli, contenente le direttive per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti ai servizi ed ai corpi di polizia municipale;

Vista la successiva deliberazione n. 1 in data 27 gennaio 2010, con la quale il consiglio di amministrazione del Centro regionale di formazione della polizia municipale ha adottato alcune modifiche al documento sopraccitato;

Ritenuto di dover approvare le menzionate delibere, congiuntamente alle direttive per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti ai servizi ed ai corpi di polizia municipale;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate la delibera n. 6 in data 27 maggio 2009 e la delibera n. 1 in data 27 gennaio 2010 del Centro regionale di formazione della polizia municipale.

Sono approvate le direttive per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti ai servizi ed ai corpi della polizia municipale.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 26 febbraio 2010.

CENTRO REGIONALE DI FORMAZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE

Formazione, addestramento e aggiornamento professionale degli appartenenti ai servizi ed ai corpi di polizia municipale della Sicilia

DIRETTIVE

Art. 1

Finalità

Il Centro regionale di formazione per la polizia municipale, con sede a Palermo, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, attende all'addestramento, alla formazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia municipale della Sicilia, mediante l'organizzazione e la tenuta delle attività formative, seminari e convegni.

I progetti e le modalità di svolgimento devono essere conformi alle disposizioni contenute nelle presenti direttive.

Art. 2

Tipologie dei progetti

La formazione professionale del personale addetto alla polizia municipale si articola secondo la seguente tipologia:

a) attività formative per l'addestramento e la formazione di base per il personale della categoria C) della polizia municipale di nuova nomina, dirette a perfezionare la preparazione teorica e pratica e ad affinare le capacità professionali attraverso l'acquisizione di metodologie e di tecniche relative all'attività istituzionale;

b) attività formative per la qualificazione professionale per il personale della categoria D) della polizia municipale di nuova nomina, dirette a fornire una più approfondita conoscenza delle materie e delle relative metodologie applicative, nei settori di cui agli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 nel testo integrato dalla disposizione dell'art. 4 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17;

c) attività formative per l'aggiornamento professionale e per la specializzazione del personale indicato alla precedente lettera a), dirette all'acquisizione di nuove normative e tecniche operative;

d) attività formative per l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale indicato alla precedente lettera b);

e) attività formative per l'addestramento, per la formazione, la qualificazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione, eventualmente previste da norme di legge o da disposizioni contenute nei contratti nazionali di categoria;

f) altri progetti.

Art. 3

Caratteristiche didattiche delle attività formative

La formazione deve avere finalità professionali, attraverso contenuti teorici e pratici per le attività formative di regolare approfondimento professionale.

Sono previste attività di formazione tecnico-professionale a carattere straordinario in relazione a previsioni di emergenze, circostanze e compiti che la polizia municipale può essere chiamata a svolgere in base a previsioni legislative europee, nazionali o regionali.

Le attività formative si articolano in orientamenti a carattere teorico e teorico pratico, con analogia articolazione delle materie di insegnamento.

Art. 4

Caratteristiche delle attività formative

Le attività formative devono tendere al conseguimento di una adeguata preparazione sui ruoli, compiti e funzioni degli operatori della polizia municipale sul piano teorico e teorico pratico.

Le attività formative devono avere anche riferimento alla regolazione del traffico ed alla utilizzazione delle apparecchiature tecniche strumentalmente connesse con l'espletamento dei servizi, anche con riferimento alle attività previste dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

L'organizzazione generale delle attività formative è deliberata, volta per volta, dal consiglio di amministrazione del Centro.

Eventuali attività formative straordinarie, in relazione alle previsioni dell'art. 3 sono parimenti deliberate dal consiglio di amministrazione del Centro.

Art. 5

Materie delle attività formative di cui alla lettera a) dell'art. 2

Le attività formative di cui alla lettera a) del precedente art. 2, dirette a perfezionare la preparazione teorico-pratica e/o ad affinare le capacità professionali attraverso l'acquisizione di metodologie e di tecniche relative all'attività istituzionale, vertono sulle seguenti materie:

- 1) nozioni di diritto costituzionale;
- 2) ordinamento degli enti locali con particolare riguardo alla Regione siciliana;
- 3) nozioni di diritto amministrativo con riguardo alle norme in materia di procedimento amministrativo;
- 4) nozioni di diritto penale;
- 5) nozioni di procedura penale;
- 6) norme di comportamento;
- 7) legislazione in materia di polizia municipale;
- 8) normativa sulla circolazione stradale e sull'infortunistica stradale;
- 9) nozioni di pronto soccorso;
- 10) servizio di protezione e difesa civile;
- 11) normativa amministrativa relativa ai settori di competenza della polizia municipale;
- 12) normativa sulle armi e conoscenza e maneggio delle stesse.

Il consiglio di amministrazione si riserva di individuare eventuali altre materie.

Art. 6

Materie delle attività formative di cui alla lettera b) dell'art. 2

Le attività formative per la qualificazione professionale per il personale della categoria D) della polizia municipale di nuova nomina, al fine di favorire una più approfondita conoscenza delle materie e delle relative metodologie applicative nei settori di cui agli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel testo integrato dalla disposizione dell'art. 4 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, nonché di fornire uno specifico addestramento e per la gestione del personale e l'organizzazione dei servizi di polizia municipale, vertono sulle seguenti materie:

- 1) diritto costituzionale;
- 2) ordinamento degli enti locali con particolare riferimento alla Regione siciliana;
- 3) diritto amministrativo;
- 4) diritto penale;
- 5) procedura penale;
- 6) normativa amministrativa relativa ai settori di competenza della polizia municipale e diritto di accesso, legislazione sulla riservatezza individuale delle comunicazioni;
- 7) medicina legale con particolare riferimento ai regolamenti di polizia mortuaria;
- 8) normativa sulla circolazione stradale e sull'infortunistica stradale;
- 9) servizio di protezione e difesa civile;
- 10) normativa di pubblica sicurezza;
- 11) criminologia o antropologia criminale;
- 12) legislazione in materia di polizia municipale;
- 13) governo del personale;
- 14) pubbliche relazioni;
- 15) nozioni di lingua inglese;
- 16) nozioni di lingua francese.

Il consiglio di amministrazione si riserva di individuare eventuali altre materie.

Art. 7

Attività di tirocinio da realizzare nel contesto delle singole attività formative

Per le attività formative di cui al precedente art. 2, oltre all'insegnamento di materie teoriche, è svolta attività di tirocinio per il personale della categoria C) della polizia municipale sui compiti e le funzioni relative ai singoli servizi, e per le categorie superiori sugli approfondimenti professionali, da tenere presso strutture specializzate che saranno individuate dal consiglio di amministrazione del centro.

- In particolare il tirocinio pratico riguarda i seguenti servizi:
- 1) centrale operativa e gestione del pronto intervento;
 - 2) disposizione ed esecuzione dei servizi di viabilità;
 - 3) manifestazioni in zona e servizi d'ordine;
 - 4) polizia giudiziaria ed amministrativa;
 - 5) modalità tecnica per la disciplina del traffico;
 - 6) regolamentazione manuale del traffico (in palestra e sulla strada);
 - 7) conoscenza degli impianti semaforici e di altri strumenti operativi;
 - 8) servizio di pattuglia a bordo di autoveicoli per il pronto intervento;
 - 9) rilevazione di incidenti stradali (simulata e sul posto).

Il consiglio di amministrazione del Centro si riserva di individuare eventuali altre materie.

Art. 8

Attività di aggiornamento e specializzazione

Possono essere organizzati attività formative, seminari, convegni e giornate di studio, finalizzati, oltre che al mantenimento della professionalità acquisita, anche all'aggiornamento, potenziamento e alla specializzazione della stessa, in relazione alla innovazione legislativa nazionale e comunitaria, al progresso tecnologico e alle necessità sociali e di sicurezza dei cittadini.

I programmi sono definiti, volta per volta, dal consiglio di amministrazione del Centro, secondo le esigenze ravvisate dal consiglio stesso e dalle amministrazioni comunali, in relazione allo specifico approfondimento che si intende perseguire.

Art. 9

Attività formative di aggiornamento e di specializzazione per il personale della categoria C)

Le attività formative di aggiornamento professionale e di specializzazione per il personale di categoria C) hanno carattere periodico

e comprendono alcune o tutte le materie elencate nel precedente art. 5 secondo quanto previsto dall'apposito programma. Ove occorra, le attività formative sono articolate in più classi a ciascuna delle quali sono ammessi di norma 50 agenti.

Art. 10

Aggiornamento e specializzazione del personale della categoria D)

L'aggiornamento professionale del personale appartenente alla categoria D) della polizia municipale è perseguito mediante l'organizzazione di seminari, di convegni e di giornate di studio, dedicati a specifici argomenti che interessano l'attività professionale.

Gli argomenti sono scelti in relazione a particolari normative emergenti di spiccata importanza o ad eventi di natura sociale che comportino il coinvolgimento dei servizi della polizia municipale.

Art. 11

Modalità, durata e sede delle attività formative

L'insegnamento deve tendere alla costituzione della specifica professionalità delle categorie interessate ed alla valorizzazione dei singoli partecipanti anche ai fini degli esami finali. Dette attività formative avranno prioritariamente sede in Sicilia, secondo le esigenze delle singole amministrazioni comunali, sulla base delle determinazioni operate dal consiglio di amministrazione del Centro.

Le attività formative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 hanno luogo, di norma, a Palermo, nella sede del Centro, o in locali che lo stesso individua.

Le attività formative di cui alla lettera a) hanno la durata di 8 settimane per l'apprendimento teorico e di 2 settimane per l'approfondimento teorico-pratico, raggiungendo la durata complessiva di 360 ore.

Le attività formative di cui alla lettera b) hanno la durata di 4 settimane per l'approfondimento teorico, e di 2 settimane per l'approfondimento teorico-pratico per un totale di 216 ore.

Le attività formative sono articolate in 5 giorni settimanali di attività didattica. Le giornate di sospensione dell'attività didattica sono riservate allo studio ed alla preparazione sui programmi svolti nell'arco della settimana, con esclusione di ogni impegno di servizio.

La durata delle attività formative di cui alle lettere c), d), e) ed f) è stabilita volta per volta dal consiglio di amministrazione del Centro.

Ogni attività formativa è organizzata, per la categoria di cui alla lettera a), in gruppi non superiori alle 50 unità, mentre per le altre categorie il numero dei partecipanti non deve superare le 30 unità.

Gli insegnamenti teorici delle attività formative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 si svolgono in apposite aule, con limite massimo di 50 partecipanti. Gli insegnamenti teorico-pratici si svolgono presso strutture specialistiche adeguatamente attrezzate.

Le sedi delle attività formative di cui alle lettere c), d), e), f), da realizzare in maniera decentrata a seconda delle richieste delle singole amministrazioni comunali e/o provinciali della Sicilia, sono, di norma, messe a disposizione dalle singole amministrazioni comunali o provinciali su richiesta del Centro. Nel caso in cui l'amministrazione non è nelle condizioni di accogliere la richiesta, il Centro esamina la possibilità di provvedervi direttamente.

La frequenza delle attività formative è considerata attività di servizio a tutti gli effetti.

Art. 12

Iscrizione alle attività formative

Per l'addestramento e la formazione del personale della categoria C) della polizia municipale, risultato vincitore di concorso, il Centro organizza attività formative, con periodicità semestrale, al fine di dare alle singole amministrazioni comunali e/o provinciali la possibilità di addestrare e formare detto personale con la necessaria tempestività.

Le amministrazioni comunali e/o provinciali avranno cura di far coincidere la data di immissione in servizio del personale neoassunto con la data di inizio delle attività formative, organizzate con cadenza semestrale.

Rimane al consiglio di amministrazione la facoltà di proporre altre attività formative anche secondo le richieste delle singole amministrazioni comunali e/o provinciali.

Per ciò che concerne le attività formative delle altre tipologie, l'iscrizione è subordinata alle richieste che saranno avanzate dalle singole amministrazioni comunali e/o provinciali previa intesa con i rispettivi corpi di polizia municipale, in base ad una programmazione che è approvata annualmente dal consiglio di amministrazione del Centro, ed è determinata dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste medesime.

Per le iscrizioni alle attività formative e ai seminari i comuni interessati sono tenuti ad effettuare le relative richieste almeno 60 giorni prima del loro inizio.

Nell'ambito dell'avvenuta programmazione, il consiglio di amministrazione del Centro, avendone la disponibilità, può accogliere segnalazioni tardivamente pervenute.

Art. 13

Direzione delle attività formative

La direzione delle attività formative e/o seminari che si svolgono nel capoluogo di Palermo è, di norma, svolta dal direttore del Centro.

Per le attività formative e/o seminari che si svolgono in sedi diverse da quella del Centro, la direzione è affidata dal consiglio di amministrazione ad un funzionario in servizio presso l'amministrazione comunale che ospita il corso, da scegliere tra una terna proposta dal sindaco.

La direzione del Centro vigila sul corretto svolgimento delle attività formative e/o seminari riferendone periodicamente al consiglio di amministrazione.

In caso di riscontrate irregolarità e/o inadempimenti, il direttore del Centro riferirà tempestivamente al consiglio di amministrazione, per i provvedimenti conseguenziali.

Art. 14

Dei docenti delle attività formative

L'incarico di docenza delle singole discipline, interpretando l'art. 3, lettera c), del regolamento emanato con D.Preg. n. 54 del 12 aprile 1995, è conferito alle seguenti categorie:

1) comandanti e ufficiali dei corpi di polizia municipale in servizio per almeno tre anni, in possesso di diploma di laurea e di riconosciuta esperienza e professionalità;

2) magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

3) avvocati, procuratori dello Stato e avvocati cassazionisti;

4) docenti universitari: professori ordinari, professori associati e professori straordinari ed inoltre ricercatori o cultori o collaboratori universitari delle singole materie di insegnamento, in possesso di esperienza e professionalità, attestata dal direttore della relativa cattedra universitaria;

5) funzionari dello Stato e della Regione: - prefetti, questori e primi dirigenti delle strutture periferiche e degli organi amministrativi dello Stato; - ufficiali delle Forze armate e ufficiali dei corpi ausiliari delle Forze armate, in possesso di diploma di laurea e di riconosciuta esperienza e professionalità nelle materie di insegnamento delle attività formative; - dirigenti della Regione siciliana in possesso del diploma di laurea e di riconosciuta esperienza e professionalità nelle materie di insegnamento delle attività formative.

L'incarico di insegnamento delle discipline accademiche è conferito previa acquisizione della disponibilità, dal consiglio di amministrazione, con priorità a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, a docenti universitari statali, avvocati e procuratori dello Stato e ad avvocati cassazionisti.

Per tutte le altre materie di insegnamento, è formata presso il Centro una graduatoria di docenti articolata per le materie delle attività formative secondo le modalità appresso indicate.

Nell'elenco possono essere iscritti gli ufficiali dei corpi della polizia municipale laureati e i dirigenti dello Stato e/o della Regione anche in quiescenza da non più di 10 anni, di riconosciuta esperienza e professionalità nella materia di insegnamento, che va dimostrata dagli ufficiali, mediante attestazione del comandante del corpo di polizia municipale di appartenenza, mentre per gli altri funzionari, oltre che dal possesso di diploma di laurea conseguito in una facoltà attinente alla materia d'insegnamento e dall'aver rivestito per almeno 3 anni una qualifica o un profilo professionale per accedere ai quali è prescritto il possesso del predetto titolo di studio, nonché dal l'aver svolto per almeno 3 anni, nella predetta qualifica o profilo professionale, presso la pubblica amministrazione statale o regionale, funzioni che hanno comportato l'applicazione della normativa relativa alla materia o alle materie di cui si chiede l'incarico di insegnamento. Le domande per l'inserimento nella graduatoria dei docenti, corredate da un dettagliato curriculum in formato europeo, sottoscritto in ogni foglio, possono essere prodotte entro il 30 aprile di ogni anno, esclusivamente a mezzo raccomandata. Per la verifica del rispetto del termine assegnato per la presentazione, farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

In caso di insufficienza di richieste e/o di designazioni, il consiglio di amministrazione del Centro ha facoltà di procedere all'assegnazione diretta dell'incarico di docenza a soggetti rientranti nelle categorie di cui ai commi precedenti. Il consiglio di amministrazione del Centro, dopo avere stabilito i criteri per la formulazione della graduatoria, nomina una commissione costituita dal presidente del consiglio di amministrazione, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, dal direttore del Centro, da due esperti esterni scelti direttamente tra gli appartenenti alle categorie di cui ai punti n.ri 1, 2, 3 e 4 e da un componente del consiglio di amministrazione designato dal consiglio medesimo.

La commissione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma precedente, valuta i titoli di anzianità, i titoli di professionalità e i titoli concernenti pubblicazioni, attività di ricerca, esperienza nella disciplina di insegnamento e formula una graduatoria articolata per singola materia di insegnamento, che è utilizzata dal consiglio di amministrazione per il conferimento degli incarichi di docenza.

Il consiglio di amministrazione determina ogni due anni il compenso da corrispondere ai docenti e ai componenti esterni della commissione indicata nel comma precedente. Agli stessi, ove prestino la loro attività lavorativa in comuni diversi da quelli dove si svolgono le attività formative o i lavori della commissione, è altresì corrisposto il trattamento di missione nella misura prevista dall'amministrazione di appartenenza.

Art. 15

Progetti da realizzare attraverso finanziamenti CEE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì all'attività formativa e di qualificazione ed aggiornamento professionale ammessa a finanziamento da parte dell'Unione europea realizzati direttamente dal Centro.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nell'ipotesi di progetti ammessi a finanziamento da parte dell'Unione europea realizzati unitamente ad altri soggetti pubblici e/o privati selezionati a seguito di procedure di evidenza pubblica.

Art. 16

Esami finali

Le attività formative di cui al presente regolamento si concludono con una prova complessiva d'esame, volta ad accertare il grado di

preparazione e di qualificazione raggiunto dai partecipanti.

Per l'ammissione all'esame finale occorre avere adempiuto alla frequenza di almeno il 70% delle ore di lezione in aula e di attività di tirocinio del corso, risultante dalla firma registrata su apposito registro.

L'esame finale consiste in un colloquio su tutte le materie del corso.

Al termine della prova finale la commissione esprime una valutazione in trentesimi. L'esame si intende superato con la votazione minima di diciotto trentesimi.

Il giudizio finale è trasmesso all'amministrazione di provenienza per quanto di competenza, mentre ai partecipanti è rilasciato apposito attestato.

Art. 17

Organizzazione degli esami finali

Gli esami finali sono sostenuti dinanzi a una commissione composta da 5 membri. Ne fanno parte il presidente del consiglio di amministrazione o un suo delegato che la presiede, il direttore del Centro, 2 docenti delle attività formative, 1 comandante di corpo o servizio di polizia municipale, nominati per ogni corso dal consiglio di amministrazione del Centro.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario del Centro di formazione di polizia municipale o da altro funzionario del Centro. La commissione esaminatrice opera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità, nelle determinazioni da adottarsi prevale il voto del presidente.